



Circolo A.R.C.I.

"TRICOLORE,,

Sezione BOCCE

42040 CAMPEGINE (Reggio Emilia)

Via Aldo Moro, 13/A

Telefono (0522) 676567

C. F. 91010940350

P. I. 01532060355

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 23.10.2020 alle ore 20.45 presso la sede sociale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto Sociale al D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore
- 2) Varie ed Eventuali.

Sono presenti n. 27 soci iscritti regolarmente a libro soci. Sono presenti i Consiglieri Sigg. Costosi Mario, Bonazzi Giorgio, Chiari Antonio, Conti Giuseppina, Ruozi Silvano, Tagliavini Giovanni, Conti Emerenzio, Lasagni Marisa. Assente giustificato il Legale Rappresentante Sig. Simonazzi Claudio per indisposizione. Presiede, a norma di statuto il VicePresidente Sig. Costosi Mario e funge da segretaria la Sig.ra Lasagni Marisa.

Il Presidente constatata la validità dell'assemblea, passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'assemblea in merito all'obbligo di adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni obbligatorie contenute nel D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore per mantenere l'iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente dà lettura del nuovo statuto sociale soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. Ultimata la lettura il Presidente apre la discussione alla quale partecipano diversi Soci.

Al termine della discussione, il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto Sociale adeguato al Codice del Terzo Settore che viene approvato all'unanimità e viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere la seduta viene tolta alle ore 22.30.

Il Presidente ed il Segretario vengono delegati dall'assemblea alla firma del presente verbale.

Il Presidente

Costosi Mario

Il Segretario

Lasagni Marisa

Esente da imposta di registro per le modifiche di adeguamento (Art. 82 Comma 3 del D.Lgs 117/2017)

Esente da imposta di bollo (Art.82 comma 5 del D.Lgs 117/2017)



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	14 APR. 2021	SERIE 3
N. 1685 CON €		
II DIRETTORE DELL'U.T.		

Firma delegata del Direttore P. N. Di Ista
Natalino Antonino Galasso

STATUTO

COSTITUZIONE – DURATA – FINALITA' - ATTIVITA'

ART. 1

E' costituita ai sensi del D.Lsg 3 Luglio 2017 n.117 e s.m. un'Associazione di Promozione Sociale denominata:

ARCI TRICOLORE APS ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Con sede legale a Campegine (RE).

L'Associazione è un centro di di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa "ARCI APS" utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ART. 2

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità:

- La promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità
- La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;



- Il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- La promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- La promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta ad ogni forma di discriminazione e violenza;
- L'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- La promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e;
- L'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- La promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento;
- La promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- L'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento al settore Bocce comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.

Sono attività prioritarie dell'Associazione, dirette agli associati, ai loro familiari conviventi o terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore aventi ad oggetto:

- L'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale. Le attività





Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro Soci.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;
- d) che si appropri indebitamente di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- e) che arrechi danni morali o materiali ad altro/a Socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.

ART. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art.11 dovranno essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

L'interessato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, all'Organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato; in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione dell'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria e che deciderà in merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso, il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 13

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

Emilia

- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi di cittadini, Associazioni ed Enti sia pubblici che privati;
- c) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso gli istituti di credito;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati
- f) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- h) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 14

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo deve essere predisposto il bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, e presentato all'Assemblea dei Soci. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

ART. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva; il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo: Organo di Amministrazione
- il Presidente.
- l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEE

ART. 17

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i Soci.

Hanno diritto al voto tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci che abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro i termini prescritti.

ART. 18

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione ordinaria dell'Assemblea, a cura del Consiglio Direttivo, deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell'attività o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità quali ad esempio lettera ordinaria, fax, posta elettronica trasmessa ad ogni socio, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli Artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato territoriale.

ART. 19

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione,





l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione non potrà essere convocata entro 24 ore dalla prima convocazione e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per delega. Ogni socio può essere portatore di n.2 deleghe.

ART. 20

Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con la partecipazione, personale o a mezzo delega, di 1/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti valgono le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

La deliberazione riguardante lo scioglimento, la fusione, la scissione e trasformazione dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto.

ART. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 22

L'assemblea dei Soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art.18 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attenenti alla gestione



sociale;

- b) approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- c) delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- e) al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- f) nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- g) elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
- h) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- i) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei Soci, nei casi in cui non sia presente il collegio dei Garanti;
- l) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- m) delibera sulle modificazioni dello Statuto con le maggioranze previste dall'art.20;
- n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'Art.2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza) e resta in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci non inferiore a 5 e fino ad un massimo di 13 membri. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART. 25

Il Consiglio, elegge nel suo seno:

- Il Presidente: convoca e presiede il Consiglio;
- Il VicePresidente (facoltativo): coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario (facoltativo): cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- Il Tesoriere (facoltativo): tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Convocare l'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il Bilancio consuntivo nei modi previsti dalla legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- e) deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel



caso in cui siano stati delegati, con apposita delibera, uno o più Consiglieri;

- f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento, compresa la determinazione della quota associativa annuale e stabilire entro quali termini deve essere versata;
- g) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci, di cui all'art.11;
- h) predisporre il regolamento elettorale e gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- i) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei Soci;
- j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- m) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- n) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni, normalmente, sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei Consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voto comporta la reiezione della proposta.



Delle deliberazioni assunte è redatto un verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

PRESIDENTE

ART. 29

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere anziano.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO





ART. 30

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'Articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2 Codice Civile.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'Art.31 del Codice del Terzo Settore, qualora non venga nominato il revisore legale.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell' Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci in regola con le norme sul tesseramento.

Ente - D.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei Soci, con il voto dei $\frac{3}{4}$ dei Soci presenti.

In caso di di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'ente preposto per legge e salvo diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in ogni caso, avente finalità di utilità pubblica, sportiva, sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i Soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso, esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

NORME DI RINVIO

ART. 32

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle disposizioni di legge vigenti.

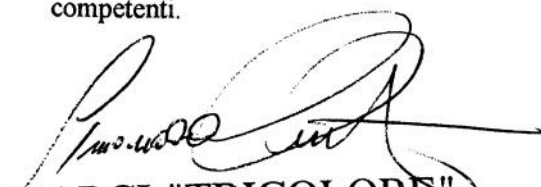
NORME TRANSITORIE

ART.33

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

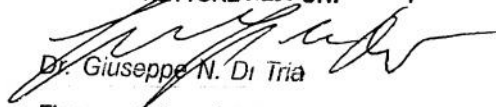
Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al Comma 8 dell'Art.148 del TUIR e al Comma 7 dell'Art.4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'Art.104, Comma 2, del D.Lgs.117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'Art.104, Comma 2, del D.Lgs.117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.


ARCI "TRICOLORE"
ASSOCIAZIONE RICREATIVA
CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via A. Moro 13/A - 42040 CAMPEGINE (RE)
Partita IVA 01532060355



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	14 APR. 2021	SERIE 3
N. <u>1685</u> CON € <u>2</u>		
" DIRETTORE DELL'U.T.		


Dr. Giuseppe N. Di Tria
Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino G. Lanza